

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N° 80213470588)

SMART CIG Z210EF568B

## CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Degli Armamenti - Direzione Degli Armamenti Navali (NAVARM) ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito fra la Società "Selex ES S.p.A." con sede in Roma (Mandataria) e la Società "OTO Melara S.p.A." con sede in Roma (Mandante) con atto a rogito del Dott. Ignazio DE FRANCHIS, Notaio in Roma, in data 12/12/2014, repertorio n.108444, ai sensi dell'Articolo 37 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, per la fornitura del *Temporary Support* (TS) dei Sistemi/Apparati del Sistema di Combattimento di Nave CAVOUR per l'importo complessivo di € 4.999.999,01 (Euro quattromilioninovecentonovantonovemilanovecentonovantanove/01).

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieotto

T 1467

*Handwritten signature: P. M. P. P.*

*Handwritten signature: P. M. P. P.*

del mese di dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale nr.80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Livia Maniscalco, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'Articolo 47 della Legge nr.89 del 16/02/1913, come modificato dalla Legge nr.246 del 28/11/2005.

**SONO COMPARI**

-la Dott.ssa Giorgia Felli - Dirigente nel Ministero della Difesa (Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2013,

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamato "il R.T.I.",

-il Sig. Giovanni CRISTIANO nato a Lamezia Terme (CZ) il giorno 06/09/1960, rappresentante del R.T.I. in qualità di procuratore della Società mandataria "Selex ES S.p.A." con sede legale in Roma, Piazza

Monte Grappa n.4 (codice fiscale n.10111831003) come risulta dalla visura camerale in data 28/11/2014 e dalla Procura n.90462 di Repertorio in data 20/12/2013.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente il R.T.I. stesso.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

1. con il Contratto nr.19093 di Rep. in data 22/11/2000 e successivi atti aggiuntivi, con la Società FINCANTIERI sono stati acquisiti la piattaforma ed il set minimo del Sistema di Combattimento (SDC) e del Sistema integrato di Telecomunicazioni (SIT) di Nave CAVOUR (NUM);

2. con il Contratto nr.19247 di Rep. in data 25/07/2002 ed il Contratto nr.19465 di Rep. in data 25/11/2003, stipulati con il RTI composto da Selex Sistemi Integrati (Selex SI), Selex ELSAG (già Selex COMMUNICATIONS), Selex GALILEO (già GALILEO AVIONICA), ELETTRONICA, FINCANTIERI, è stato

*gfy*

*R. Dea Fodano*

*Stavicele*

acquisito il completamento del Sistema di Combattimento dell'Unità;

3. con il Contratto nr.19662 di Rep. in data 20/12/2006, stipulato con il RTI composto da Selex SI, Selex ELSAG, Selex Galileo ed Elettronica è stata acquisita la "Fornitura iniziale di una quota parte del supporto tecnico/logistico per il SdC della NUM", consistente in manuali tecnici e corsi di addestramento;

4. con il Contratto nr.19697 di rep. in data 11/12/2007 stipulato con il RTI composto da Selex SI, Selex ELSAG, Selex GALILEO ed ELETTRONICA, è stato acquisito il completamento del supporto tecnico/logistico ed il supporto logistico in vita *Temporary Support* (TS) per il SdC per i primi tre anni di operatività della NUM;

5. con il Contratto nr. 20197 di Rep. in data 12/09/2013 con il R.T.I. costituito fra la Società Selex ES S.p.A. (SES) con sede in Roma (Mandataria) e la Società OTO MELARA S.p.A. è stato acquisito il supporto logistico in vita *Temporary Support* (TS) per il SdC per il IV anno di operatività della NUM;

6. MARISTAT con le lettere prot. nnrr. 70057156/AWW in data 06/08/2013, M\_D MSTAT 0018886 in data 26/03/2014; M\_D MSTAT 0023746 in data

14/04/2014, ha conferito mandato a NAVARM per proseguire nell'acquisizione di tale Sistema di Supporto Logistico (SSL) per i Sistemi e Apparati (SSAA) del Sistema di Combattimento (SdC) di Nave CAVOUR, al fine di mantenere ad un livello adeguato la prontezza operativa e la disponibilità dei Sistemi sulla predetta U.N. per il V anno;

7. a seguito della determinazione a contrarre nr.09 in data 28/04/2014, è stata inviata richiesta di offerta al costituendo RTI Selex ES (SES) - Mandataria ed OTO MELARA - Mandante, dp M\_D GNAV 0013195 in data 16/05/2014;

- il RTI ha presentato offerta in data 09/10/2014 con Lettera prot. LN/SSS/SALES/VI/LC/14/1796 di Selex ES (SES);

- il RTI ha sottoscritto il "Patto di integrità" allegato al contratto;

- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;

- i nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione del RTI con dp.nr.M\_D SGD 0034068 01-12-2014;

- il RTI ha accettato il prezzo di Euro 4.999.999,01 (Euro quattromilioninovecentonovantanovemila999/01), di cui oneri inerenti la sicurezza

*Handwritten notes:*  
- *FFM*  
- *Libero Prodan?*  
- *Stavros*

za del lavoro pari ad Euro 19.281,80 (Euro diciannove miladuecentoottantuno/80), in data 03 dicembre 2014 con foglio nr.LN/SSS/SALES/VI/LC/14/2038.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Per l'esecuzione del presente contratto, poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs. nr.208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nei regolamenti recanti disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa D.P.R. 13 marzo 2013, nr.49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, nr.236, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'Articolo 99 del R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED ENTE COMMITTENTE)**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Capo pro-tempore dell'Ufficio di Programma Unità Maggiori di NAVARM.

Ai sensi dell'Articolo 13 del D.P.R. nr.49/2013 comma 1, lettere a, b, c, d, e ed f, la Stazione

Appaltante per l'esecuzione di specifiche attività contrattuali individua i seguenti Enti Committenti (EECC):

- CINCNAV: Ente Committente (EC) per le attività di cui ai lotti 1, 2 e 6 descritti nel successivo Articolo 4;
- MARICOMLOG: Ente Committente (EC) per le attività di cui ai lotti 3, 4 e 5
- descritti nel successivo Articolo 4.

CINCNAV, in qualità di EC del Lotto 1, provvederà, in coordinamento con MARICOMLOG, ai sensi dell'Articolo 98 del D.P.R. nr.236/2012, a comunicare al R.T.I. l'avvio dell'esecuzione del presente contratto, informandone il RUP.

Al fine di garantire in ogni momento la necessaria visione di Ciclo di Vita per tutto il Sistema Operativo (Integrazione del Sistema Primario e del suo Sistema di Supporto Logistico), NAVARM, su indicazioni degli EECC, provvede, alla nomina di un Program Management Office (PMO), costituito come da Articolo 3.1.1.4 della Specifica Tecnica, che coadiuva gli EECC nelle rispettive attività d'istituto.

**ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

*Ab. in. Padova' 27/11*  
*Alcavendo*

L'Unità oggetto del TS è una nave da guerra appartenente alla componente d'altura (1<sup>a</sup> linea) della flotta dell'AD, capace di intervenire nelle situazioni di crisi in qualsiasi parte del mondo al fine di tutelare gli interessi essenziali dello Stato.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 13 del D.Lgs. nr.208/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della Direttiva nr.2009/81/CE. (11G0249)" in materia di sicurezza dell'informazione, tenuto conto che il RTI, nell'ambito delle attività di gestione del contratto, verrà a conoscenza e tratterà anche informazioni di natura classificata, è richiesto, per le sole attività di pianificazione e di gestione, il possesso dell'abilitazione alla trattazione e gestione di informazioni classificate da parte di operatori economici rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Informazioni per la Sicurezza - che consenta la trattazione di informazioni e documenti fino a livello di RISERVATISSIMO compreso, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. nr.7 del 12 giugno 2009 "Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di

segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica" e dal D.P.C.M. nr.4 del 22 luglio 2011 "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate" ("Nulla Osta di Sicurezza Industriale" (NOSI) od equivalente).

#### **ARTICOLO 4 (OGGETTO)**

4.1 Il RTI si impegna a fornire il Sistema di Supporto Logistico di tipo Temporary Support per il Sistema di Combattimento dei Sistemi/Apparati di Nave CAVOUR.

Le attività dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica che, sottoscritta dai Contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega (ALLEGATO 1).

La fornitura è articolata nei seguenti lotti/sublotti e dettagliata nell'ALLEGATO 2 (Tabella riepilogativa dei lotti/sublotti, dei relativi prezzi e tempi):

- LOTTO 1 - Pianificazione e Gestione del Servizio in modalità TS:

*FFU*

*Alti curi fornitori*

*Stavindco*

- SUBLOTTO 1.1 - Fornitura del Piano operativo del TS, Piano della Sicurezza e del Piano della Qualità;
- SUBLOTTO 1.2 - Fornitura del rapporto semestrale e del rapporto conclusivo del TS;
- LOTTO 2 - Ingegneria di Campo in modalità TS articolato nelle seguenti attività:
  - "Assistenza Ingegneristica Supporto sul Campo",
  - "Assistenza Ingegneristica Supporto Arretrato",
  - "Manutenzione Preventiva",
  - "Manutenzione Correttiva",
  - "On the Job Training"per ciascun Sistema Apparato (SA) oggetto di TS di cui alla Tabella 1 della ST (ALLEGATO 1).
- LOTTO 3 - Ingegneria di Supporto in modalità TS articolato nelle seguenti attività:
  - "Gestione della Configurazione di Esercizio (GCE)",
  - "Individuazione e Proposta delle Azioni Correttive e Migliorative",

- "Gestione dei dati di Rientro dal Campo (GRC)",
- "Gestione Obsolescenza (GO)",
- "Analisi di Supportabilità"
- "Help Desk"

per ciascun SA oggetto di TS di cui alla Tabella 1 della ST (ALLEGATO 1).

- LOTTO 4 - Gestione Materiali in modalità TS articolato nelle seguenti attività: "Analisi delle Scorte",

- "Fornitura parti non-riparabili, comprensiva dei dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione NATO",
- "Riparazioni",
- "Gestione del Magazzino"

per ciascun SA di cui alla Tabella 1 della ST (ALLEGATO 1).

- LOTTO 5 - Architettura del Sistema di Combattimento di Nave Cavour.

- aggiornamento del Modello MDAF/SysML Offline;
- assistenza al CSSN (come dettagliato in ST);
- rendicontazione finale.

*Offuscato*  
*Chiamo Fovari*  
*FFW*

- LOTTO 6 - TS con Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari:

- SUBLOTTO 6.1 - "TS Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari" dei SSAA di cui alla Tabella 1 della ST (ALLEGATO 1), della Società Selex ES;

- SUBLOTTO 6.2 - "TS Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari" dei SSAA di cui alla Tabella 1 della ST (ALLEGATO 1), della Società Oto Melara;

- SUBLOTTO 6.3 - Parti di Rispetto "IMPIANTI 76 e 62" di fornitura OTO MELARA.

In caso di divergenza fra quanto indicato nel presente Contratto e nella ST prevarrà quanto indicato nel primo.

**4.2** In relazione alle attività di cui ai LOTTI 2, 3, 4 e 6 è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere al RTI (ALLEGATO 5).

Considerato che per le attività previste dal presente Contratto, il Datore di Lavoro non coincide con il Committente, secondo quanto previsto dall'Articolo 26, comma 3-ter del D.Lgs. nr.81/2008,

il DUVRI, redatto dalla Stazione Appaltante, recherà una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del Contratto. Sarà cura del soggetto presso il quale deve essere eseguito il Contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il R.T.I. dovrà rispettare le norme in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare dovrà attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. nr.81/2008 "Attuazione dell'Articolo 1 della Legge nr.123 in data 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e nella "Circolare SMM 1062/UEU Ed. Dicembre 2011- Attuazione delle norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro", per quanto applicabile.

#### **ARTICOLO 5 (PREZZO)**

L'importo complessivo della fornitura è di € 4.999.999,01 (Euro quattromilioninovecentonovanta-

*Stauridato*  
*Chiamata P. P. P. P.*  
*FFA*

novemilannovecentonovantanove/01), di cui € 19.281,80 (Euro diciannovemiladuecentoottantuno/80) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al RTI.

Gli eventuali costi per la prevenzione dei rischi da interferenze derivanti dai Lotti 2, 3, 4 e 6 valutati in via preliminare in 20.000,00 (Euro ventimila/00) saranno determinati a consuntivo sull'importo del Lotto 6.

L'importo della fornitura dettagliato in ALLEGATO 2 (Tabella riepilogativa dei lotti/sublotti e dei relativi prezzi e tempi) viene così suddiviso:

- **LOTTO 1:** € 193.257,00 (Euro centonovantatremiladuecentocinquantasette/00):
  - **SUBLOTTO 1.1:** € 43.233,00 (Euro quarantatremiladuecentotrentatre/00);
  - **SUBLOTTO 1.2:** € 150.024,00 (Euro centocinquantamilaventiquattro/00).
- **LOTTO 2:** € 1.854.741,67 (Euro unmilioneottocentocinquantaquattromilasettecentoquarantuno/67);
- **LOTTO 3:** € 979.765,30 (Euro novecentosettantanovemilasettecentosessantacinque/30);
- **LOTTO 4:** € 1.402.604,55 (Euro unmilionequattrocentoduemilaseicentoquattro/55);

- **LOTTO 5:** € 19.630,50 (Euro diciannovemilaseicentotrenta/50);
- **LOTTO 6:** € 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00):
  - **SUBLOTTO 6.1:** € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00);
  - **SUBLOTTO 6.2:** € 189.843,95 (Euro centottantannovemilaottocentoquarantatre/95);
  - **SUBLOTTO 6.3:** € 210.156,04 (Euro duecentodiecimilacentocinquantasei/04).

Il prezzo sarà determinato (vedi Specifica Tecnica PARA. 3.6), in applicazione dei parametri (parametro orario, costi di trasferta, costi di diaria, etc.) definiti, per ciascun SSAA nelle schede (ALLEGATO 3) al presente contratto e nei modi indicati in ALLEGATO 2 alla S.T. al presente contratto.

**ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

Il R.T.I. dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni

Tamizko  
 Allen Paves  
 Offici

comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'AD, il R.T.I. si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal R.T.I. a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### **ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'Articolo 123 del D.P.R. n.207/2010, il R.T.I. ha presentato la fideiussione bancaria n.8312/8200/00615914/314921/3516-2014 di € 249.999,95 (Euro duecentoquarantannove/95), rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. - Nucleo Fideiussioni, Via del Corso n.226 - 00186 Roma, in data 16/12/2014, pari al 5% dell'importo del contratto poiché il R.T.I. è in possesso di una certificazione di sistema di qua-

lità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli Articoli nr.75, comma 7, e nr.113 del D.Lgs. nr.163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato Articolo 123.

La predetta fideiussione sarà svincolata proporzionalmente, con le modalità di cui all'Articolo 113 del D.Lgs. n.163/2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

**ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ) - ALLEGATO 2: TABELLA RIASSUNTIVA DEI LOTTI/SUBLOTTI E DEI RELATIVI TEMPI DI ADEMPIMENTO E PREZZI.**

8.1 Il RTI si impegna a fornire quanto oggetto del presente Contratto, tenendo attivato nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN 9001:2008". L'espletamento delle prestazioni è soggetto inoltre ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa "NATO AQAP 2110 intitolata: *quality assurance requirements for design, development and production*". Il RTI dichiara di ben conoscere i

*Stavindco*  
*Alena Fava*  
*EFM*

citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

Le forniture e le prestazioni di cui al precedente Articolo 4 saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di Verifica di Conformità, da parte del RTI all'Ente Committente e al RUP, entro i termini di seguito indicati:

**LOTTO 1:** Pianificazione e Gestione del Servizio in modalità TS:

**- SUBLOTTO 1.1:**

i termini del presente Sublotto decorreranno, una volta divenuto efficace il contratto, dalla data di ricezione, da parte del RTI, della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto "T<sub>0</sub>" che l'Ente Committente invierà al RTI stesso, in particolare:

- **Piano Operativo:** entro 30 giorni solari (gg.ss.) dal "T<sub>0</sub>";
- l'EC, ed eventualmente la Commissione all'uopo nominata dall'EC stesso, esaminato il PO, comunicherà al RTI l'esito dell'esame entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del piano stesso e ne darà comunicazione per conoscenza al RUP. Trascorso tale termine senza che al RTI sia pervenuto il risultato del

predetto esame, il PO si intenderà approvato. Il Piano Operativo non approvato od approvato con osservazioni, dovrà essere rielaborato e ripresentato entro la metà dei termini originariamente previsti per l'esecuzione dello stesso, decorrenti dalla data di ricezione, da parte del RTI, della relativa comunicazione inviata dall'EC o dalla Commissione stessa.

- Qualora il Piano Operativo non dovesse essere nuovamente ritenuto valido l'AD potrà richiedere la risoluzione del contratto.
- **Piano della Qualità:** entro 30 giorni solari (gg.ss.) dal "T<sub>0</sub>"; il PQ dovrà essere gestito come indicato nell'ARTICOLO 4 dell'ALLEGATO 4 - ALLEGATO TECNICO al presente Contratto.
- **Piano della Sicurezza:** entro 30 giorni solari (gg.ss.) dal "T<sub>0</sub>".

- L'EC, esaminato il PS, comunicherà al RTI l'esito dell'esame entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del piano stesso e ne darà comunicazione per conoscenza al RUP. Il Piano della Sicurezza non approvato od approvato con osservazioni, dovrà essere rielaborato e ripresentato entro la metà dei termini originariamente previsti per

*gfy*  
*Adm. Finanziaria*  
*Alcavardo*

l'esecuzione dello stesso, decorrenti dalla data di ricezione presso il RTI della relativa comunicazione inviata dall'EC o dalla Commissione stessa.

- Qualora il Piano della Sicurezza non dovesse essere nuovamente ritenuto valido l'AD potrà richiedere la risoluzione del contratto.

Il Piano della Sicurezza una volta approvato dovrà essere inviato dal RTI agli Enti Esecutori, al Comando di Nave CAVOUR ed al RUP prima dell'inizio delle attività a bordo.

A partire dalla data di approvazione dei predetti piani, l'EC potrà comunicare al RTI la messa a disposizione dell'Unità Navale(T<sub>1</sub>).

- **SUBLOTTO 1.2:** nr. 1 rapporto semestrale (Documento di Consuntivazione del TS) sarà presentato, ultimate le prestazioni relative al semestre cui si riferisce, entro 240 gg.ss. dal "T<sub>1</sub> - data di messa a disposizione dell'U.N." ; nr.1 Rapporto Conclusivo del TS dovrà essere consegnato, ultimate le prestazioni di TS, entro 425 gg.ss. dal "T<sub>1</sub>".

**LOTTO 2:** Ingegneria di Campo in modalità TS,

**LOTTO 3:** Ingegneria di Supporto in modalità TS e

**LOTTO 4:** Gestione Materiali in modalità TS:

- i termini decorreranno dalla data "T<sub>1</sub>". Per

ciascun LOTTO saranno presentati nr.2 rapporti semestrali completi, rispettivamente entro 210 gg.ss. e 395 gg.ss. dal "T<sub>1</sub>" per ogni SSAA di cui alla Tabella 1 della ST (Allegato 1).

**LOTTO 5: Architettura del Sistema di Combattimento:**

- il Documento di Architettura del SdC "Rapporto di Sintesi" verrà presentato entro 425 gg.ss. dal "T<sub>1</sub>";

**LOTTO 6: TS con Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari:**

- **SUBLOTTI 6.1 e 6.2:** l'E.C. avrà la facoltà di richiedere l'esecuzione delle prestazioni entro gg.ss. 365 decorrenti dalla data "T<sub>1</sub>" ;
- Il RTI dovrà consegnare per ciascun SUBLOTTO nr. 1 rapporto di rendicontazione del TS RLC entro 425 gg.ss. dalla data del "T<sub>1</sub>".
- **SUBLOTTO 6.3:** il RTI dovrà approntare per la verifica di conformità la fornitura di Parti di Rispetto elencate in Tabella 8 al paragrafo 3.6.8 della ST, entro gg.ss. 270 decorrenti dalla data "T<sub>0</sub>".;
- Per l'emissione e gestione degli ordini dovranno essere utilizzati i parametri riportati nella tabella di cui all'ALLEGATO 3 al presente contratto. Sa-

*Alfonso*  
*Alfonso*  
*Alfonso*

ranno inoltre utilizzati i modelli (di volta in volta compilati nelle parti riferibili al tipo di prestazione/fornitura che si richiede) di cui all'Appendice V della ST (ALLEGATO 1).

- L'Ente Committente, una volta ricevuti per ciascun Sublotto i Rapporti del TS a Richiesta, dovrà:

a) compilare appositi "Verbali di eseguita attività", riassuntivi delle indicazioni relative a ciascuna prestazione, sulla base della documentazione certificativa ricevuta dal Comando di bordo o dagli EE.OO. deputati dall'E.C.. Nei verbali dovranno essere evidenziati i prezzi e i termini contrattuali, indicati nella ST, applicabili alle prestazioni dedotte nel verbale stesso. Detti verbali dovranno essere inviati a NAVARM 12<sup>a</sup> Divisione per la successiva liquidazione e, per conoscenza al RTI ed a NAVARM 1<sup>o</sup> Reparto - UPUN;

b) inviare a NAVARM 12<sup>a</sup> Divisione, allo scadere della garanzia, i "Verbali di fine garanzia".

## **8.2. Verifica di conformità**

Le prestazioni e le forniture di cui sopra saranno consegnate e contestualmente approntate per la Verifica di Conformità presso Nave Cavour e gli EE.OO. della Marina Militare cui sono destinati. La comunicazione di approntamento alla Verifica di Conformità

dovrà inoltre espressamente contenere la dichiarazione che:

a) le prestazioni e i materiali oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della Verifica di Conformità.

8.2.1. I materiali da sottoporre alla verifica di conformità dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico al Contratto (ALLEGATO 4), Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui al medesimo Allegato Tecnico, Articolo 3.

8.2.2. Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, il RTI non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, sarà applicato l'Articolo 110 del D.P.R. nr.236/2012 cui si rinvia.

8.2.3. Ai sensi dell'Articolo 112 del D.P.R. nr.236/2012 sarà data comunicazione al RTI del giorno in cui verrà effettuata la Verifica di Conformità la quale sarà condotta ai sensi dell'Articolo 113 e

*Handwritten signatures:*  
1. Top signature: *gfr*  
2. Middle signature: *Alger Fomen*  
3. Bottom signature: *Stambuco*

seguenti del predetto D.P.R. nr.236/2012 e quanto stabilito nella Specifica Tecnica allegata al presente Contratto.

**8.2.4.** Sulla base di quanto rilevato, la Commissione che procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora sul bene che è stato oggetto della prestazione vengano comunque riscontrati difetti di lieve entità, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

**8.3.** Gli esiti delle prove di verifica di conformità dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati al RTI, al Direttore dell'esecuzione, al RUP, se soggetto diverso dal primo, e alla Divisione tecnica competente.

**8.4.** Ai sensi dell'Articolo 4, comma 6 del D.Lgs.

nr.231/2002 e successive modifiche, ciascuna fase della Verifica di Conformità dei documenti di fornitura del Sublotto 1.1 sarà conclusa, a cura dell'EC o della Commissione incaricata, entro 30 gg.ss. dall'avvio della stessa.

In considerazione della complessità delle Verifiche di conformità da eseguire a cura degli Organi Tecnici dell'AD, avvalendosi della deroga espressamente prevista dal predetto Articolo 4, comma 6 del D.Lgs. nr.231/02 e successive modifiche, le parti concordano che la Verifica di Conformità del SUBLOTTO 1.2 e dei LOTTI 2, 3, 4, 5 e 6, indicati all'ARTICOLO 4 del presente contratto, dovrà concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla data del rilascio del verbale di accettazione delle prestazioni contrattuali.

Detta verifica sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle prove di verifica condotte e dei documenti contabili.

8.5. Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art. 322 del D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia

*Effetti*

*Roberto Pavesi*

*Alcibiade*

emesso dal direttore dell'esecuzione, deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al RTI secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

8.6. Per i LOTTI e SUBLOTTI a richiesta, al termine di ciascuna prestazione e, per tutta la durata del contratto, l'Ente Committente dovrà compilare appositi "Verbali di eseguita attività", come indicato al precedente punto 8.1.

8.7. Nel solo caso di fornitura di materiali di cui al LOTTO 6, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte del RTI della comunicazione dell'avvenuto rilascio del "Verbale di eseguita attività", i materiali oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, debitamente imballati e franco di ogni spesa, all'Ente/Comando che sarà indicato, dall'EC, con la predetta comunicazione (Ente/Comando Destinataria). Il trasporto dei materiali, verso l'Ente/Comando destinatario dovrà essere effettuato a cura e spese del RTI. L'accettazione dei materiali è subordinata all'avvenuta assegnazione del N.U.C. nel caso in cui sia prevista la codificazione (ARTICOLO 1 dell'ALLEGATO 4 - ALLEGATO TECNICO), all'esito della

quale l'Ente/Comando destinatario, provvederà ad emettere un Certificato di verifica di conformità definitiva.

8.8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del RTI. Nel caso in cui esso non ottemperi a siffatto obbligo, l'Ente Committente dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al RTI stesso. Le eventuali spese di missione per il personale dell'Amministrazione Difesa incaricato dei collaudi resteranno a carico dell'Amministrazione stessa.

8.9 Tutte le comunicazioni da parte del RTI, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

a) Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

#### **ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO E SUBFORNITURE)**

9.1 È previsto il subappalto con le modalità ed i limiti indicati dell'Articolo 118 del D.Lgs.

*GF*

*Alm. P. P.*

*Alc. P.*

nr.163/2006. Almeno (20) venti giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, il RTI dovrà presentare all'UPUM di NAVARM apposita istanza contenente:

- a) il contratto di subappalto;
- b) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'Articolo 38 del D.Lgs. nr.163/2006;
- d) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'Articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- e) una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti pre-

visti dall'articolo 67 del d.lgs.159/2011 e successive modificazioni.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge nr.136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e integrazioni; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale, e anche nel caso in cui tali subcontratti non configurino un subappalto, la relativa comunicazione dovrà pervenire al responsabile unico del procedimento.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, inoltre, che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dal RTI subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'Articolo 118 del D.Lgs. nr.163/2006.

*GFU*

*Es. F. Rossi*

*Alvaredo*

9.2 I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dal RTI contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

9.3 Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unico e diretto responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo il RTI contraente.

9.5 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1, il Contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

#### **ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

10.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal RTI contraente.

10.2 L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- sussistano cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i similare/i con diverso P/N e/o codifica NSN, il RTI presenterà una lista di possibili sostituti al responsabile del procedimento che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura del RTI senza oneri aggiuntivi per l'A.D.;

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con

*EPF*

*hovan*

*Carisolo*

l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

Le suddette variazioni richieste dall'AD in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte del RTI, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso del RTI contraente.

**10.3** Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'AD, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento od alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esi-

genze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento od in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'Articolo 101, commi 4 e 5, del D.P.R. nr.236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e al RTI sarà riconosciuto mediante apposito verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, il RTI ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte del RTI stesso.

#### **ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)**

Qualora il RTI, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

*Handwritten signatures:*  
1. Top signature: *gftu*  
2. Middle signature: *Proroga*  
3. Bottom signature: *Proroga*

La richiesta di proroga da parte del RTI deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

**ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Ai sensi dell'Articolo 308 del D.P.R. nr.207/2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'Articolo 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'Ente Committente ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato Articolo 308.

Anche al di fuori dei casi predetti il Responsabile Unico del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con le

modalità di cui agli Articoli nr.159 e 160 del D.P.R. nr.207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'Articolo 106 del D.P.R. nr.236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, il RTI può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qua-

*Handwritten signatures:*  
1. *Stefano*  
2. *Stefano*  
3. *Stefano*

lora l'AD abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà al RTI i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione al RTI di alcun compenso o indennizzo.

#### **ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)**

13.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminate a carico del RTI o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli Articoli nr.135, 136, 138, 139 e 140 del D.Lgs. nr.163/2006.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal RTI, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale

del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal R.T.I. restano acquisiti dall'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

Il RTI assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito ai sensi dell'Articolo 128 del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

Al Comando di Nave CAVOUR è demandato il controllo delle attività svolte dal RTI e dai suoi *subcontractors* a bordo dell'Unità relativamente alle forniture di cui ai lotti 2, 3 4 e 6.

All'EC ed/od ad altro Ente/Comando da esso designato è demandato il controllo delle attività svolte dal RTI e dai suoi *subcontractors* a terra, relativamente alle forniture di cui ai lotti 2, 3, 4 e 6.

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso

*gftu*

*Comando Cavour*

*Stanzalco*

dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitato ai controlli il RTI e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere all'EC e, per conoscenza, al RUP entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo il RTI dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Il RTI, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano operativo del TS, il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte del RTI di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'Articolo 102, comma 3, del D.P.R.

nr.236/2012.

**ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'Articolo 117 del D.Lgs. nr.163 del 12 aprile 2006, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (12<sup>a</sup> Divisione);
- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più LOTTI (nel caso di forniture di materiali o apparecchiature) od all'ammontare delle prestazioni effettuate nel semestre;
- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'Articolo 117, comma 3, del suddetto D.Lgs. nr.163/2006.

**ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)**

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento

*Handwritten signatures:*  
1. *PTA*  
2. *Alben Fiorini*  
3. *Caricada*

delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata.

Il RTI provvederà ad emettere fatture elettroniche intestate alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

L'EC provvederà ad inviare tempestivamente alla 12<sup>a</sup> Divisione, e al RUP per conoscenza, in formato elettronico, un dossier completo comprendente il certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

17.2. Il pagamento avverrà nel modo seguente:

**17.2.1. LOTTO 1:**

- SUBLOTTO 1.1: 100% dell'importo contrattuale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di Conformità.

- SUBLOTTO 1.2: l'importo sarà corrisposto in n. 2 rate semestrali pari ognuna al 50% del valore

del LOTTO/SUBLOTTO stesso, successivamente all'emissione del "Rapporto semestrale" e del "Rapporto conclusivo", dopo l'emissione del relativo certificato di Verifica di Conformità.

**17.3. LOTTO 2, LOTTO 3 e LOTTO 4:** L'importo dei singoli LOTTI sarà corrisposto in n. 2 rate semestrali pari ognuna al 50% del relativo importo, successivamente all'emissione del "Rapporto semestrale", del "Rapporto conclusivo" e, dopo l'emissione del relativo certificato di Verifica di Conformità.

**17.4. LOTTO 5:** L'importo del LOTTO sarà corrisposto in un'unica rata pari al 100% del LOTTO stesso successivamente all'emissione del certificato di Verifica di Conformità;

**17.5. LOTTO 6:** SUBLOTTI 6.1, 6.2 e 6.3:

**17.5.1. Attività di TS a listino - fornitura materiali:**

90% dell'importo contrattuale risultante dal "Rapporto di consuntivazione finale" successivamente alla emissione del certificato di Verifica di Conformità comprensivo dei documenti di consegna, di accettazione e di iscrizione del materiale nei relativi inventari da parte dell'Ente/Comando Destinatario nonché dopo l'adempimento degli eventuali obblighi relativi alla codifica-

*ffw*

*Alcino Pizzani*

*Alcino Pizzani*

*Caricando*

zione attestati dalle certificazioni previste dal contratto;

- 10% dell'importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia di 365 giorni solari attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'Ente/Comando Destinatario ed inviato tempestivamente a NAVARM 12<sup>a</sup> Divisione, anche in formato elettronico; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta del RTI e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

#### **17.5.2. Attività di TS a richiesta:**

- 100% dell'importo di ciascuna delle prestazioni ultimate entro il periodo, sulla base dei verbali di eseguita attività, "Rapporto di consuntivazione finale", di cui al precedente ARTICOLO 8, dopo l'emissione del certificato di Verifica di Conformità;

#### **17.5.3. Attività di TS complementari:**

- 100% dell'importo di ciascuna delle prestazioni ultimate entro il periodo, sulla base dei verbali di eseguita attività, "Rapporto di consuntivazione finale" di cui al precedente ARTICOLO 8,

dopo l'emissione del certificato di Verifica di Conformità.

Non saranno ammesse al pagamento prestazioni documentate al di fuori dei suddetti Rapporti semestrali, ed eventuali ritardi nei pagamenti cui dovesse dare luogo l'irregolare trattamento di tale documentazione da parte dell'Ente Committente saranno addebitabili all'Ente medesimo.

**17.7. Emissione dei mandati di Pagamento:**

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 4 comma 4 del D.Lgs. nr.231/2001 come modificato dal D.Lgs. nr.192/2012, in considerazione della complessità delle Verifiche da eseguire a cura degli Organi Tecnici dell'A.D., le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi dalla 12<sup>a</sup> Divisione Liquidazioni di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Verifica di conformità o dalla data di ricezione della fattura se successiva a tale data.

In particolare, i pagamenti saranno eseguiti a favore di ciascuna Società componente il RTI mediante bonifico bancario presso i relativi conti bancari.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'Articolo 5 del citato Decreto Legislativo. Gli interessi di mora

*Handwritten signatures:*  
1. *Roberto Padellaro*  
2. *Roberto Padellaro*  
3. *Stavros*

decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

#### **ARTICOLO 18 (PENALITÀ E RIDUZIONI PREZZO)**

**18.1. PENALITÀ** - SUBLOTTI 1.1, 1.2, 5, 6.1, 6.2 e 6.3.

Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente ARTICOLO 8 saranno, nell'ambito di ciascun LOTTO/SUBLOTTO, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora il RTI incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per l'esecuzione delle prestazioni sarà sottoposto alla penalità 2% (due per cento) dell'importo di ciascun LOTTO/SUBLOTTO fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del Lotto/Sublotto cui l'inadempienza si riferisce.

Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

**18.1.2.** Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incida sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale. I ritardi che incidano, invece, sul rispetto dei suddetti termini verranno conteggiati secondo le mo-

dalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.1.3. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi, saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo cumulativo della penale superiore al 10% dei lotti di cui al precedente ARTICOLO 18.1, il RUP proporrà all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

18.1.4. L'eventuale domanda del RTI per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorso, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

18.1.5. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

## 18.2. RIDUZIONE PREZZO - LOTTI 2, 3, e 4.

Le riduzioni di prezzo saranno determinate, per ciascun SSAA sotto TSC, al termine dei 12 mesi di pre-

*gfy*  
*Primo*  
*Primo*  
*Primo*

stazione erogata sulla base del rispettivo Livello di Servizio "A<sub>OC-MIS</sub>" indicato nei relativi Report conclusivi di rendicontazione.

La riduzione di prezzo viene calcolata per ciascun SSAA sottoposto a TS Completo ("Tabella 1" della ST) secondo la seguente procedura:

- Se "A<sub>OC-MIS</sub>" < 0,87" si applica unicamente la formula seguente:
- Riduzione di prezzo = 4.237.111,52 x R x K [euro]dove:
- R: è ricavabile dalla sottostante "Tabella 1" in funzione dei SSAA;
- K: è ricavabile dalla sottostante "Tabella 2"

**Tabella 1: SSAA sotto TSC**

Sottosistema	R
SIR R/S	0,009
RAN 40L	0,096
DTS	0,022
NAVRAD	0,022
NAVS	0,026
RASS	0,089
TACAN	0,006
CMS	0,164
SPN-720	0,034
ADT	0,094
PEO	0,004
IFF PA	0,092
BREA1	0,005
BREA2	0,005
CONV1	0,005
CONV2	0,005
SQ	0,005
TRAS	0,005
RINO	0,008
TELEFONIA	0,009

Sottosistema	R
TVCC	0,012
MHS	0,016
G&S SIT	0,009
LF/MF/HF	0,020
V/UHF	0,027
SAT SHF	0,012
SAT COMM	0,002
TRASPORTO	0,018
WIRELESS	0,008
SASS	0,045
76/62 Davide	0,126

Tabella 2: Coefficiente di riduzione di prezzo

Livello di Servizio	K
$LdS \geq 0.87$	0
$0.87 > LdS \geq 0.86$	0.001
$0.86 > LdS \geq 0.85$	0.002
$0.85 > LdS \geq 0.84$	0.003
$0.84 > LdS \geq 0.83$	0.004
$0.83 > LdS \geq 0.82$	0.005
$0.82 > LdS \geq 0.81$	0.010
$0.81 > LdS \geq 0.80$	0.020
$0.80 > LdS \geq 0.79$	0.040
$0.79 > LdS \geq 0.50$	0.070
$LdS < 0.50$	0.500 (*)

- Se " $A_{OC-MIS}$ "  $\geq 0,87$ :

- la riduzione prezzo sarà valutata, al termine dei 12 mesi di prestazione erogata, per cia-

*Handwritten signatures and notes:*  
 - Top right: *gfw*  
 - Middle right: *Prodotto*  
 - Bottom right: *Man*  
 - Far right: *Manzardo*

scun SSAA sotto ISC, in base al valore della "Efficacia dell'Ingegneria di Supporto", "Efficacia dell'Ingegneria di Campo", "Efficacia della Gestione dei Materiali" sulla base dei rispettivi valori calcolati nei relativi Report conclusivi di rendicontazione.

- Per i Lds ( $EFF_{INGSUPP}$ ,  $EFF_{GESTMAT}$ ,  $EFF_{INGCAMPO}$ ) che dovessero risultare inferiori a 0.85 la riduzione di prezzo si calcola secondo la seguente formula:

- **Riduzione di prezzo = 4.237.111,52 x R x K x A**  
[euro] dove:

- **R:** è ricavabile in Tabella 1 in funzione dei SSAA;

- **K:** è ricavabile in Tabella 2 dove per Lds: si intende  $EFF_{INGSUPP}$ ,  $EFF_{GESTMAT}$ ,  $EFF_{INGCAMPO}$ ;

- **A:** è ricavabile in Tabella 3 e rappresenta il coefficiente di peso dell'Ingegneria di Supporto, dell'Ingegneria di Campo e della Gestione Materiali;

**Tabella 3: Coefficienti di peso dei livelli di servizio tipo EFF:**

Lds	A
$EFF_{INGSUPP}$	0,231
$EFF_{GESTMAT}$	0,331

EFF <sub>INGCAMPO</sub>	0,438
-------------------------	-------

- Sulla base delle risultanze e della valutazione dei Report conclusivi di rendicontazione, per ciascun SSAA sotto TSC per il quale è stato raggiunto un "A<sub>OC-MIS</sub>" inferiore allo 0,50, l'Amministrazione Difesa si riserva di applicare una riduzione prezzo del 50% sui corrispondenti importi contrattuali, determinabili con la seguente relazione:
- Importo contrattuale corrispondente ad un singolo SA = 4.237.111,52 x R [euro] dove:
  - R: è ricavabile dalla "Tabella 1" in funzione del SA considerato.

#### ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

#### ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'Articolo 5 del D.P.R. nr.367 del 20/04/1994 ed ai sensi dell'Articolo 3 della Legge nr.136 del 13 agosto 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato,

*Effu*

*Provan*

*Alena*

*Stavros*

intestato al nome delle singole Società facenti parte del RTI come di seguito specificato:

- Selex ES S.p.A. presso la Banca CARIGE SPA -  
Via Sestri 114/r - 16154 Genova Sestri Ponente, IBAN  
IT73T0617501421000003862580, e le persone delegate  
ad operare su di esso sono quelle indicate in  
ALLEGATO "A" al presente contratto, parte integrale  
e sostanziale dello stesso;

- OTO MELARA S.p.A. presso la Banca Nazionale del  
Lavoro Succursale Lucca, IBAN IT  
77P010051370000000023928 e le persone delegate ad  
operare su di esso sono quelle indicate in ALLEGATO  
"B" al presente contratto, parte integrale e sostanziale dello stesso.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente da ciascuna Società facente parte del RTI.

Esso dichiara di esonerare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)**

Il RTI assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge nr.136 del 13 agosto 2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente ARTICOLO ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Roma.

## **ARTICOLO 22 (GARANZIE)**

### **22.1. LOTTI 1, 2, 3, 4 e 5**

In relazione alla natura della fornitura dei lotti/sublotti non è prevista garanzia, ma il RTI dovrà assicurare l'aggiornamento degli oggetti di fornitura qualora ne emerga la necessità nel corso dell'esecuzione delle attività di cui ai citati lotti/sublotti.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno spedite direttamente alla Società interessata facente parte del RTI a sue spese e restituite dalla medesima a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico del RTI, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

### **22.2. LOTTO 6**

Per le sole prestazioni inerenti l'ingegneria di campo ovvero di manutenzione preventiva/correttiva

*gftu*

*Alcino Prolano*

*Chavizolo*

giorni 365 dalla data di ricezione della verifica di conformità.

Per le prestazioni di gestione materiali 365 giorni solari dalla data di accettazione della fornitura.

**22.3.** In tale periodo il RTI si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza. Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'AD.

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio; in tal caso la Marina Militare esigerà da parte del RTI il rimborso delle spese affrontate. Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli ob-

blighi di garanzia sono a carico del RTI, comprese quelle di spedizione, di montaggio e di smontaggio. Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale il RTI avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte del RTI della comunicazione con cui verrà invitato ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

**ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

23.1. Il RTI è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo dispone il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pa-

*efftu*

*liberato*

*Storico*

gamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

**23.3.**In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo al RTI contraente negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'Articolo 135, comma 1, del D.Lgs. nr.163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'AD pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'Articolo 118 del D.Lgs. nr.163/2006.

#### **ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

Sono a carico del RTI, in conformità con quanto previsto dagli Articoli 16-bis e 16-ter del R.D. nr.2440 del 18 novembre 1923, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre

inerenti al presente contratto, per le quali il RTI è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro nr.5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, Divisione Contratti - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'Articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. nr.633 in data 26 ottobre 1972.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'Articolo 40 del D.P.R. nr.131 in data 26/04/1986, e successive modificazioni, è dovuta

*Roberto Provan*  
*Roberto Provan*  
*Roberto Provan*

nella misura fissa di € 200,00 (Euro duecento/00).

#### **ARTICOLO 25 (DOMICILIO DEL R.T.I.)**

A tutti gli effetti del presente contratto il RTI elegge domicilio in Roma (provincia di RM) presso la sede legale della Mandataria Selex ES S.p.A. piazza Monte Grappa nr.4.

#### **ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

#### **ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente contratto, mentre vincola il RTI contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'Articolo 98 del D.P.R. nr.236/2012, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del Decreto di Approvazione del contratto, (o non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di approvazione del contratto quando

*gfr*

*proiani*

*l'km*

*Caricando*

la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge).

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'AD, il RTI contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, il RTI avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'Articolo 305 del D.P.R. nr.207/2010. Ove l'istanza del RTI non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, il RTI avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'Articolo 305 citato.


La facoltà dell'AD di non accogliere l'istanza di recesso del RTI non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale ovvero 180 (centottanta) giorni solari, o comunque 6 mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano

e con me lo sottoscrivono.


È scritto a macchina da persona di mia fiducia -  
Legge nr.790 del 27 dicembre 1975 - ma per mia cura  
datato a mano, in pagine n.59 circa, dei fogli n.30  
di cui si compone fin qui.

P. IL RTI



Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e  
1342 del Codice Civile, per il RTI dichiara di ap-  
provare espressamente le seguenti clausole: ARTICOLO  
6 - Clausola di salvaguardia; ARTICOLO 8.4 - Verifi-  
che di Conformità; ARTICOLO 17.7 - emissione dei  
mandati di pagamento.

P. IL RTI



P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA



L'UFFICIALE ROGANTE

